

# Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 11 DEL 24.04.2024**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO : PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2024/2025 E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventiquattro addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:30  
Nella Sala Civica di Via Giovanni XXIII n. 8. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si
2	NARDO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
3	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	Si
4	TAGLIAFERRI ENZO	CONSIGLIERE	Si
5	SPADAROTTO IVAN	CONSIGLIERE	Si
6	VALSECCHI ELIO	CONSIGLIERE	No
7	ALDEGHI CARLO	CONSIGLIERE	Si
8	BORGHETTI FAUSTO	CONSIGLIERE	Si
9	TORCHIO MARTINA	CONSIGLIERE	No
10	MEGNA CINZIA	CONSIGLIERE	No
11	LIBRIZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Si

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2024/2025 E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – APPROVAZIONE.**

**IL SINDACO PRESIDENTE**

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e spiega che nell'odierna seduta consiliare il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe, per l'anno 2024, ai fini della tassa sui rifiuti (TARI), le cui scadenze di pagamento risultano così determinate: acconto entro l'8 Giugno 2024; saldo entro il 15 Dicembre 2024. Prosegue spiegando che una novità introdotta quest'anno è che il costo dei sacchi che vengono distribuiti rientra nelle tariffe. Quanto alle tariffe, chiarisce che complessivamente si è confermato il piano finanziario dello scorso anno, essendo l'aumento praticato assolutamente irrisorio.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

**PREMESSO** che:

1. l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
2. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
4. la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
5. la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

6. la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
7. l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
8. il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Pescate non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**VISTO** che la società Silea Spa - Ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Pescate ha presentato in data 19/03/2024 (pec ns. prot. 2485), integrato in data 29/03/2024 (pec ns. prot.2763), il Piano Finanziario 2024-2025 del servizio integrato rifiuti, corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale rappresentante della società Silea Spa attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

**COMPLETATO** il Piano Finanziario proposto dalla società Silea Spa con i costi propri sostenuti dal Comune di Pescate in conformità alle indicazioni di Arera;

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 253.180,00;

**PRESO ATTO** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dalla società PERKSOLUTION con sede legale a Bologna Via Alfieri Maserati n. 5 e sede operativa ad Alessandria Via Marsala 25;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**VISTO** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**TENUTO CONTO** che i costi inseriti nel sopraccitato Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**ESAMINATE** inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere*

*letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;*

**CONSIDERATO** in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Pescate, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 253.225,49 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

**RICHIAMATA** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

**DATO ATTO** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 253.180,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 1.406,00
Premialità Silea	€ 5.958,75
Agevolazioni TARI finanziate con Fondi di bilancio	€ 7.500,00
<b>Totale gettito tari</b>	<b>€ 238.315,25</b>

**PRESO ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 63,20% a carico delle utenze domestiche;
- 36,80% a carico delle utenze non domestiche;

**PRESO ATTO** di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "B";

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo come sopra riportato, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RICORDATO** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come specificato nell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata (acconto 50% applicando le tariffe dell'anno precedente): 8 Giugno 2024;
- seconda rata (conguaglio applicando le tariffe TARI 2024): 15 Dicembre 2024;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla*

*tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla*

*base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**PRESO ATTO** che il parametro di controllo di ARERA per il contenimento delle crescite tariffarie (limite alla crescita), calcolato rapportando il totale delle entrate desumibili dal PEF del gestore del servizio relativo all'anno 2023, ovvero € 234.767,00 e quello relativo all'anno 2024, ovvero € 253.180,00, è pari a 1,0784;

**ATTESO** che tale parametro è conforme alle disposizioni ARERA, essendo lo stesso inferiore al limite di crescita tariffaria pari a 1,0860, così come dettagliatamente specificato nella relazione accompagnatoria al PEF, allegata alla presente deliberazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore dei Conti;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria;

**ATTESO** che la votazione, espressa per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Votanti:	n. 8
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

**ATTESO** che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 8
Votanti:	n. 8
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

### **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti relativo al biennio 2024-2025, previsto dall'art. 8 del DPR 158/99 e redatto conformemente ai criteri fissati dall'Arera con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 debitamente validato e corredato dai documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione.
3. **DI APPROVARE** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa, così come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, "Metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "B").
4. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
6. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;
  - le componenti perequative  $UR1,a$  e  $UR2,a$ , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.

7. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 25 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
8. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI 2024:
  - prima rata (acconto 50% con applicazione delle tariffe dell'anno precedente): 8 Giugno 2024;
  - seconda rata (conguaglio applicando le tariffe TARI 2024): 15 dicembre 2024.
9. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente Deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto ad Arera, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della deliberazione di Arera n. 443 del 31.10.2019.
11. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.
12. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
13. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.
14. **DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedersi con quanto deliberato.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riva Rag. Luisella

Pescate, 18 Aprile 2024

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riva Rag. Luisella

Pescate, 18 Aprile 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
DE CAPITANI DANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

-----

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 24.04.2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno \_\_\_\_\_, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

-----

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

=====